



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

CIRCOLARE n. 38

Roma, 2 aprile 2009

Prot. n. 894

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 -
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2009/2010, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati ed elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.

Gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, nonché di fruizione del diritto allo studio. Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS. LL. sulla esigenza che le Regioni e gli Enti locali vengano opportunamente coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse alle singole province, anche in un'ottica di una coerenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e l'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Come è noto, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 42.100 le riduzioni da operare per l'a.s. 2009/2010. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui sarà fornita dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo, mentre la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14, è stata rinviata all'anno scolastico 2010/2011.

Si ritiene opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal succitato Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili, con l'unica eccezione che, per il prossimo anno scolastico, restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche individuate nel piano di riqualificazione edilizia in corso di predisposizione. Continuano poi ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla definizione degli organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l'altro, ha previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 succitato e relative norme applicative riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica.

- Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'a.s. 2009/2010.

Per la scuola secondaria di II grado nulla è innovato sul piano ordinamentale, atteso che, come prima accennato, gli interventi di revisione e di riordino del II ciclo troveranno attuazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione nelle sue diverse articolazioni, e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che l'obiettivo della riduzione dei 42.100 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 37.100 i posti da ridurre in organico di diritto e in 5.000 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso la disponibilità di un più consistente numero di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità della platea scolastica e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. A conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. vorranno valutare, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come quadro generale di riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella G riporta, a livello nazionale e regionale, le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto, nella colonna "B" i posti di seconda lingua comunitaria soppressi automaticamente in organico di fatto e nella colonna "C" le previsioni degli ulteriori interventi di dimensionamento da realizzare in organico di fatto.

La tabella B1 reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

competenza riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come sopra accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali, provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi del citato art. 64.

Le SS.LL. valuteranno con particolare attenzione le condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Una volta definiti tali adempimenti e prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti, evidenziando la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici e sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento dovrà interessare la corretta e attenta formazione delle classi, evitando di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 (iscrizioni per l'a.s. 2009/10), possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010, previa valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze di anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione dello stesso i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A1 sono riportati i posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

Come è noto possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2009/2010, il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, corrispondente al modello del docente unico, con conseguente superamento del precedente assetto modulare e delle compresenze.

Sempre nelle classi prime sono poi previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore e, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il risultato per 22, vale a dire per l'orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, concorrono ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il risultato per 22. Le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse sono "arrotondate" a posto intero, sempre nel limite della dotazione regionale assegnata. Nel caso che le ore residue siano inferiori a 12, le stesse rimangono disponibili nell'organico di istituto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani.

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di risorse e di strutture idonee all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09 e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto, come determinata dal decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, siano impegnati, nelle classi interessate, nell'insegnamento della lingua straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: estensione del tempo pieno, modello orario settimanale delle 30 ore nelle classi prime, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

Istruzione secondaria di I grado

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: -quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); -quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative al fine di assicurare la disponibilità di ore di



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

contemporaneità.

Per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983, mentre per le altre classi sia a tempo normale che a tempo prolungato si applica il D. M. n. 37 in data 26 marzo 2009.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda in progressione la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando eventualmente le economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Lo schema di decreto interministeriale nella tabella C riporta l'entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto e nella tabella C1 le ulteriori riduzioni che si conseguiranno automaticamente in organico di fatto per effetto della riconduzione in organico diritto delle cattedre della seconda lingua comunitaria.

Infatti, i posti per l'insegnamento delle seconde *lingue comunitarie*, in difformità di quanto avvenuto negli ultimi anni, sono computati in organico di diritto. Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzato, in prima applicazione, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto: -sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe; -compatibilmente con le disponibilità di organico; -solo in assenza di esubero dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello provinciale.

Le ore di insegnamento della II lingua possono, altresì, essere impiegate, sempre alle condizioni di cui sopra, per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, nei confronti di alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia delle scuole.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrando nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto sul primo ciclo ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con un orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono pertanto confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, eventuali nuovi corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole ove sono funzionanti solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno attribuite, per un corso completo, allo strumento musicale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le scuole secondarie di I grado annesse agli istituti d'arte, fatto salvo l'adeguamento del quadro orario in attuazione del regolamento sul primo ciclo.

Istruzione secondaria di II grado

Come prima evidenziato, i Regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di II grado produrranno i loro effetti dall'anno scolastico 2010-2011. Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, trovano invece applicazione già dal prossimo anno scolastico i criteri e parametri previsti ai fini della riorganizzazione della rete scolastica.

Si richiamano di seguito alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi e delle dotazioni organiche:

- Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nei quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) viene determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ne consegue che, qualora il



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

totale delle classi così determinato non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

- Nelle istituzioni scolastiche comprendenti ordini di studio, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o di perito aziendale, liceo classico con liceo scientifico), le classi prime si costituiscono separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione.

- Le classi prime di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

- Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del D.M. n. 234/2000, con carico orario pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orario e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, fatte salve motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, riferite ai corsi di riconosciuta valenza formativa. Ne consegue che non potranno essere attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore settimanali, qualora siano presenti nell'ordinamento nazionale corsi di analogo tipo con orario pari o inferiore alle 34 ore settimanali, a meno che non si rendano necessarie motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, con riferimento a corsi di riconosciuta valenza formativa.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che comunque non sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. 52/A) . Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Il criterio di composizione delle cattedre con 18 ore va applicato anche alle classi terze degli istituti professionali, per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si rammenta che la realizzazione dei progetti di cui all'Accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni presuppone la disponibilità di appositi finanziamenti. Ad ogni buon fine ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata predisposizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità, rinviandosi alla fase di definizione dell'organico di fatto la costituzione dei predetti Centri Provinciali, come precisato con nota circolare prot. n. 255, in data 5 febbraio 2009, della Direzione per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Posti di sostegno

L'art. 9 dello schema di decreto interministeriale, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 2, commi 413 e 414 della legge finanziaria per il 2008, individua nuovi criteri e modalità per la



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'a.s. 2006/2007. Detti posti sono comprensivi anche delle "deroghe" che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell'anno scolastico 2008/09 in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, è riportato nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale ed è comprensivo degli spezzoni orario.

Per il prossimo anno scolastico sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2008/09, con limitate variazioni a livello regionale, resi necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Si confida, pertanto, in una attenta programmazione e distribuzione delle risorse disponibili, con particolare riguardo alle classi rientranti nell'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e indicato nella citata tabella E, colonna C.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Il comma 414 sopra menzionato prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi 63.347 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento. La



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

seconda quota, pari 4.882 unità, del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.

In applicazione del comma 414 suddetto, allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F, che riporta la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Le SS.LL. determineranno la dotazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto di ciascun grado di istruzione, secondo le quantità riportate nella tabella E.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. La quota riservata alle predette scuole non potrà essere inferiore a complessivi 457 posti normali.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133, comporta l'applicazione, delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Giuseppe Cosentino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

D.I. n. _____

del _____

**DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010**

**IL MINISTRO
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, in particolare l’art. 2, comma 411, lettera a) che prevede che a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n.234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; comma 412 che ha rimodulato le riduzioni delle economie di spesa di cui alla legge n. 296/2007; commi 413 e 413 che stabiliscono i nuovi criteri e i parametri per la determinazione delle complessive dotazioni organiche dei posti di sostegno e della dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008";

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

VISTO l'art. 64, comma 1, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede che l'adozione dei citati interventi e misure devono incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3, con il quale sono stati stabilite, per il triennio 2009/2011, le quantità delle riduzioni di posti da apportare alla dotazione organica del personale docente in adesione a quanto stabilito dalla relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;

VISTO il D.P.R. del n. recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

VISTO il D.P.R. del n. concernente il regolamento "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;

- VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- VISTO l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'introduzione del riordino del secondo ciclo.
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;
- VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/99;
- VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 relativo al regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
- VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;
- VISTO il D.M. del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
- VISTA la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a. s. 2009/10;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Art. 1

(consistenze dotazioni)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2009/2010 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "C1", "D", "E", "F" e "G" e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Sentita la Conferenza Unificata, tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello 0,20 per l'a.s. 2009/2010), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal Regolamento relativo "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

3. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

4. Ai fini di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

nella tabella “B1”, mentre le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “A1”. Le tabelle “A1” e “B1” costituiscono parte integrate del presente decreto.

5. I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e all’approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2

(dotazioni provinciali)

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell’offerta formativa e l’attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all’andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5 I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall' articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3

(Costituzione delle classi)

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.

Art. 4

(Scuola dell'infanzia)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo.

2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5

(Scuola primaria)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo.

2 Per le classi prime funzionanti nell'a.s. 2009/10, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle presenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza presenze.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo i modelli orario in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza presenze.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza presenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di presenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.

5 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici potranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

6. Nell'ambito delle istituzione scolastica le diverse frazioni orario, compresa quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

7. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

Art. 6

(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.

2 Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

3 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Art. 7

(scuola secondaria di I grado)

1 L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

2 Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento sul primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

3 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

Art. 8

(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)

1 Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

2 Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classi con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato Regolamento.

3 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

4 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

5 Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.

6 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

specializzazione o la sperimentazione richiesti.

7 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 18 del Regolamento.

8. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

9 Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 9

(dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermate nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10

(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

Art. 11

(dotazione organica di sostegno)

1 A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata sulla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni disabili.

2 Per l'anno scolastico 2009/10 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna Regione, compresi quelli dell'organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

3 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2009/10 è stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della legge 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.

5 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.

6 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella colonna B della tabella E.

7 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

9. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 del Regolamento sul dimensionamento.

Art. 12

(istituzioni educative)

Per le istituzioni educative si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regolamento sul



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

dimensionamento.

Art. 13

(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)

Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.

articolo 14

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità.

4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USR di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

didattiche.

Art. 16

(verifica e monitoraggio)

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 17

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire complessivamente a 457 posti normali.

Art. 18

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

**IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella A - Scuola dell'infanzia
Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico 2008/2009 (A)	Organico 2009/2010 (B)
Abruzzo	2.414	2.414
Basilicata	1.205	1.205
Calabria	4.130	4.130
Campania	11.912	11.912
Emilia Romagna	4.005	4.005
Friuli Venezia Giulia	1.491	1.491
Lazio	6.481	6.481
Liguria	1.688	1.688
Lombardia	9.076	9.076
Marche	2.670	2.670
Molise	538	538
Piemonte	5.622	5.622
Puglia	7.384	7.384
Sardegna	2.594	2.594
Sicilia	8.723	8.723
Toscana	5.162	5.162
Umbria	1.447	1.447
Veneto	3.615	3.615
Totale	80.157	80.157



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella A1 - Scuola dell'infanzia

Posti assegnati per la generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione	Organico 2008/2009	Organico 2009/2010
Abruzzo	12	12
Basilicata	=	=
Calabria	15	15
Campania	60	60
Emilia Romagna	77	77
Friuli Venezia Giulia	24	24
Lazio	45	45
Liguria	15	15
Lombardia	77	77
Marche	30	30
Molise	=	=
Piemonte	65	65
Puglia	12	12
Sardegna	=	=
Sicilia	51	51
Toscana	54	54
Umbria	11	11
Veneto	62	62
Totale	610	610



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella B - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico 2008/2009 (A)	Organico 2009/2010 (B)
Abruzzo	4.847	4.547
Basilicata	2.654	2.488
Calabria	9.181	8.550
Campania	23.855	22.011
Emilia Romagna	14.951	14.708
Friuli Venezia Giulia	4.656	4.510
Lazio	20.517	20.006
Liguria	5.109	4.939
Lombardia	36.577	35.881
Marche	5.593	5.344
Molise	1.261	1.156
Piemonte	16.691	16.165
Puglia	16.002	14.772
Sardegna	6.347	5.973
Sicilia	20.765	19.273
Toscana	12.702	12.338
Umbria	3.251	3.108
Veneto	18.753	17.974
Totale	223.712	213.743



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella B1 - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53
A.S. 2009/2010

Regione	Posti assegnati per anticipi A.S. 2008/09	Posti assegnati per anticipi A.S. 2009/2010
Abruzzo	57	57
Basilicata	36	36
Calabria	144	144
Campania	494	494
Emilia Romagna	93	93
Friuli Venezia Giulia	26	26
Lazio	260	260
Liguria	49	49
Lombardia	168	168
Marche	54	54
Molise	17	17
Piemonte	122	122
Puglia	308	308
Sardegna	92	92
Sicilia	380	380
Toscana	96	96
Umbria	33	33
Veneto	121	121
Totale	2.550	2.550



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico 2008/2009 (A)	Organico 2009/2010 (B)
		Comprensivo delle cattedre di seconda lingua comunitaria consolidate in organico di diritto dal 2009/10
Abruzzo	3.354	3.151
Basilicata	1.946	1.754
Calabria	7.145	6.297
Campania	19.760	18.450
Emilia Romagna	8.340	7.972
Friuli Venezia Giulia	2.655	2.536
Lazio	13.153	12.622
Liguria	3.124	2.864
Lombardia	21.160	19.528
Marche	3.519	3.365
Molise	939	843
Piemonte	9.888	9.167
Puglia	11.710	10.846
Sardegna	4.777	4.348
Sicilia	16.928	15.474
Toscana	7.604	7.326
Umbria	1.970	1.855
Veneto	11.192	10.841
Totale	149.164	139.238



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella C1 - Scuola Secondaria di I grado

Posti derivanti da spezzoni orario di seconda lingua comunitaria rapportati a cattedra di 18 ore – utilizzati in organico di fatto nell'a.s. 2008/09 e non più necessari in quanto le ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria vengono consolidate in organico di diritto dall'a.s. 2009/10

Regione	Posti in O.F. A.S. 2008/09 (A)	Posti in O.F. A.S. 2009/10 (B)
Abruzzo	126	0
Basilicata	72	0
Calabria	154	0
Campania	754	0
Emilia Romagna	320	0
Friuli Venezia Giulia	128	0
Lazio	613	0
Liguria	62	0
Lombardia	623	0
Marche	165	0
Molise	21	0
Piemonte	356	0
Puglia	309	0
Sardegna	248	0
Sicilia	614	0
Toscana	381	0
Umbria	105	0
Veneto	565	0
Totale	5.616	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico 2008/2009	Organico 2009/2010
	(A)	(B)
Abruzzo	5.376	5.025
Basilicata	2.953	2.723
Calabria	10.263	9.480
Campania	27.393	25.673
Emilia Romagna	13.313	12.886
Friuli Venezia Giulia	4.150	3.994
Lazio	20.894	19.773
Liguria	4.701	4.515
Lombardia	28.284	27.237
Marche	5.976	5.720
Molise	1.470	1.363
Piemonte	13.940	13.368
Puglia	19.359	18.116
Sardegna	7.606	7.002
Sicilia	23.280	21.842
Toscana	12.741	12.304
Umbria	3.225	3.089
Veneto	16.122	15.590
Totale	221.046	209.699



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010

Regione	Organico di diritto 2009/2010	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2009/2010	Totale posti in organico di fatto 2009/2010
	A	B	C=A+B
Abruzzo	1513	461	1.974
Basilicata	802	155	957
Calabria	2644	1.047	3.691
Campania	9780	2.176	11.956
Emilia R.	2975	2.925	5.900
Friuli V. G.	833	458	1.291
Lazio	5764	3.062	8.826
Liguria	1365	755	2.120
Lombardia	6071	5.481	11.552
Marche	1180	1.109	2.289
Molise	330	137	467
Piemonte	3586	2.500	6.086
Puglia	5601	1.934	7.535
Sardegna	1995	490	2.485
Sicilia	7612	4.183	11.795
Toscana	2636	2.014	4.650
Umbria	658	337	995
Veneto	3118	2.782	5.900
Totale	58.463	32.006	90.469



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella F - Sostegno

Incremento progressivo dell'organico di diritto nel triennio 2008 - 2010

Regione	Organico di diritto 2008/09	Organico di diritto 2009/10	Organico di diritto 2010/11
	A	B	C
Abruzzo	1386	1513	1639
Basilicata	735	802	869
Calabria	2423	2644	2865
Campania	8963	9780	10597
Emilia R.	2727	2975	3224
Friuli V. G.	764	833	903
Lazio	5282	5764	6245
Liguria	1251	1365	1479
Lombardia	5564	6071	6578
Marche	1082	1180	1279
Molise	303	330	358
Piemonte	3287	3586	3886
Puglia	5133	5601	6069
Sardegna	1829	1995	2162
Sicilia	6976	7612	8247
Toscana	2416	2636	2857
Umbria	603	658	713
Veneto	2857	3118	3378
Totale	53.581	58.463	63.348



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Tabella G -

Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)

Regione	Decremento organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2009/2010	Di cui da riduzione delle istituzioni autonome	Riduzioni posti seconda lingua comunitaria	Decremento in organico di fatto (escluso sostegno) A.S. 2009/2010	Decremento complessivo A.S. 2009/2010
	A		B	C	A+B+C
Abruzzo	-873	19	-126	-110	-1.108
Basilicata	-602	14	-72	-53	-727
Calabria	-2.337	75	-154	-208	-2.699
Campania	-4.891	17	-754	-535	-6.180
Emilia Romagna	-1.039		-320	-278	-1.637
Friuli V. G.	-421		-128	-92	-641
Lazio	-2.181	19	-613	-416	-3.211
Liguria	-630	14	-62	-99	-791
Lombardia	-3.375		-623	-876	-4.874
Marche	-659		-165	-103	-927
Molise	-313	5	-21	-28	-362
Piemonte	-1.819		-356	-335	-2.510
Puglia	-3.337		-309	-354	-3.999
Sardegna	-1.440	33	-248	-138	-1.826
Sicilia	-4.406	23	-614	-492	-5.512
Toscana	-1.085	5	-381	-253	-1.719
Umbria	-405	11	-105	-60	-571
Veneto	-1.672	10	-565	-573	-2.809
		2			
Totale	-31.485	-245	-5.616	-5.001	-42.102

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto

Posti Organico di diritto	Autonomie	Posti II lingua comunitaria	Posti organico di fatto	Totale A.S. 2009/2010
- 31.485	-245	- 5.616	- 5.001	- 42.102